



Aggiornamento
Professionale
Settimanale

quaderno

settimanale

Focus settimanale:

- Regole tecniche per il collegamento POS con registratori telematici
- I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul versamento al 15 settembre
- Note di variazione Iva con procedura concorsuale
- Modello Redditi 2021 – la deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES – seconda parte
- I modelli Instrastat: quadro sintetico della disciplina
- Gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate del mese di luglio – seconda parte

Indice:

Flash di stampa



4

L'Agenzia interpreta



5

Il Giudice ha sentenziato



6

| | |
|--|----|
| In breve..... | 7 |
| Regole tecniche per il collegamento POS con registratori telematici | 7 |
| I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul versamento al 15 settembre..... | 9 |
| Note di variazione IVA con procedura concorsuale | 11 |
| L'Approfondimento – 1 | 13 |
| Modello redditi 2021 – la deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES – seconda parte | 13 |
| L'Approfondimento – 2 | 21 |
| I modelli Instrastat: quadro sintetico della disciplina | 21 |
| L'Approfondimento – 3 | 30 |
| Gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate del mese di luglio – seconda parte | 30 |
| L'angolo informatico | 36 |
| Il SARI..... | 36 |

*Burzacchi Francesco
Cannatà Giuseppe
Capodicasa
Francesco
Costa Francesco*

Comitato scientifico:

*Costa Gianfranco
De Stefani Alberto
Marcolla Alessandro
Moro Nicola
Tatone Alessandro*

*Trevisan Michele
Ziantoni Daniele
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

SerConTel
.IT

Associazione Ser.Con.Tel. - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463
web: www.sercontel.it mail: info@sercontel.it

Flash di stampa



| | | |
|---------------------|------------------------------|---|
| Bonus terme | IL SOLE 24 ORE 07.08.2021 | Nel decreto Mise pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5.08.2021, sono stati stanziati 43 milioni di euro a favore delle terme. Per l'accesso alle strutture inoltre non è richiesto il green pass. |
| Pace fiscale | IL SOLE 24 ORE 07.08.2021 | L'annullamento dei carichi fino a 5.000 euro che avverrà entro il 31.10.2021 e la ripresa dei versamenti delle rate sospese per Covid, rischiano di penalizzare la situazione dei soggetti che pagheranno le rate della rottamazione e del saldo e stralcio in scadenza prima di fine ottobre, in quanto è possibile che le rate contengano importi riferiti a cartelle da annullare. |

L'Agenzia interpreta



| | | |
|---|--|---|
| E-fattura con San Marino | PROVVEDIMENTO N. 211273/2021 | L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha pubblicato alcune indicazioni operative per la fatturazione elettronica con San Marino. |
| Collegamento degli strumenti che consentono pagamenti elettronici | PROVVEDIMENTO N. 211996/2021 | L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha stabilito quali devono essere i requisiti tecnici per consentire il collegamento tra Pos e registratori telematici, sia per consentire il riconoscimento del credito d'imposta integrale, sia per il credito spettante per l'installazione di sistemi di pagamento elettronici. |
| Esenzione Iva per i servizi connessi al vaccino | INTERPELLO N. 541 DEL 09/08/2021 | L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che, in caso di vaccini contro il Covid, si applica l'esenzione Iva anche ai servizi connessi. |

Il Giudice ha sentenziato



Ammesse le
detrazioni anche
con comodato non
registrato

C.T.R. VENETO
N. 831/2

La Commissione Tributaria Regionale del Veneto consente di beneficiare delle ristrutturazioni edilizie anche in presenza di un contratto di comodato non registrato.

In breve

Regole tecniche per il collegamento POS con registratori telematici

Di Francesco Costa

L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 211996 del 6 agosto 2021 ha definito le regole tecniche per il collegamento tra sistemi che consentono forme di pagamento elettronico e strumenti che consentono la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri richieste ai fini degli specifici crediti (art. 2 c. 3 del D.Lgs. 127/2015).

Con la conversione in legge del D.L. "Sostegni-bis" è stato inserito il nuovo comma 1-ter all'art. 22 del DL 124/2019 ed è stato introdotto l'art. 22-bis sempre allo stesso DL con la previsione di:

- aumento al 100% del credito d'imposta sulle commissioni riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che utilizzino strumenti di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all'art. 2 c. 3 D.Lgs. 127/2015, cioè con strumenti di pagamento evoluti al comma 5 del predetto articolo;
- riconoscimento di un credito d'imposta per un massimo di 160 euro agli esercenti attività d'impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, che tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano o noleggiano strumenti che consentano forme di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all'art. 2 c. 3 del D.Lgs. 127/2015 (credito utilizzabile anche a fronte delle spese di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti).

Nello specifico, viene stabilito che i requisiti tecnici previsti per il collegamento degli strumenti che consentano forme di pagamento elettronico agli strumenti che consentono la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 2 c. 3 D.Lgs. 127/2015) sono quelli stabiliti al paragrafo 2.1 dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni.

Il provvedimento 211996/2021 stabilisce che ulteriori modalità tecniche di collegamento tra strumenti che consentono forme di pagamento elettronici e gli strumenti che consentono la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi possono essere stabilite con successivi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul versamento al 15 settembre

di Alberto De Stefani

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 53/E/2021, pubblicata il 05.08.2021, ha indicato quali sono i termini di versamento delle imposte risultanti dai modelli dichiarativi, dopo che la conversione in legge del Decreto Sostegni bis ha stabilito la proroga al 15.09.2021.

Sono interessati dalla proroga:

- i soggetti per i quali sono stati approvati i modelli ISA;
- coloro che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun'Isa di riferimento;
- contribuenti forfetari, minimi o che determinano il reddito sulla base di altri criteri forfetari;
- coloro che ricadono nelle cause di esclusione ISA;
- soggetti che detengono partecipazioni in società, associazioni e imprese, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 Tuir.

TITOLARI DI PARTITA IVA

| N. rata | Scadenza | Interessi % |
|---------|--------------|-------------|
| 1 | 15 settembre | 0 |
| 2 | 16 settembre | 0,01 |
| 3 | 18 ottobre | 0,34 |
| 4 | 16 novembre | 0,67 |

NON TITOLARI DI PARTITA IVA

| N. rata | Scadenza | Interessi % |
|---------|--------------|-------------|
| 1 | 15 settembre | 0 |
| 2 | 30 settembre | 0,17 |
| 3 | 2 novembre | 0,50 |
| 4 | 30 novembre | 0,83 |

La tabella aiuta meglio a comprendere quali sono i termini di versamento stabiliti dall'Agenzia delle Entrate, distinguendo tra soggetti titolari di partita Iva e privati.

Nello specifico quindi, sia i soggetti titolari di partita Iva sia i privati possono versare in un'unica soluzione le imposte entro il 15.09.2021.

Le differenze emergono nel caso in cui si sceglie di rateizzare gli importi.

In caso di soggetto titolare di partita Iva, la prima rata deve essere versata il 15.09 e la seconda subito il 16.09, la terza il 18.10 e infine la quarta entro il 16.11. Il soggetto privato invece deve versare la prima rata sempre entro il 15.09 e la seconda entro il 30.09. La terza e la quarta devono invece essere versate rispettivamente entro il 02.11 e il 30.11.

Non è consentito spostare il versamento in scadenza il 15.09.2021, di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.

È tuttavia possibile che il contribuente abbia già iniziato a versare gli importi in forma rateizzata, rispettando i piani previsti prima della proroga. In questo caso, le rate in scadenza nel periodo 30.06.2021 – 31.08.2021, devono essere pagate entro il 15.09.2021, senza maggiorazioni.

Le rate in scadenza dopo il 15.09.2021 devono essere maggiorate del tasso d'interesse di 4% annuo, da calcolare a partire dal 16.09.2021.

Nel caso in cui si fossero versati interessi di dilazione che per effetto della proroga in realtà non andavano corrisposti, è possibile scomputare quanto versato a titolo di interesse sugli interessi dovuti sulle rate successive.

Infine, la risoluzione consente anche di versare liberamente gli importi entro il 15.09.2021, senza dunque aver predisposto a monte un piano di rateazione. La differenza può essere versata sempre entro il 15.09 in un'unica soluzione oppure al massimo in quattro rate, ricordando però di calcolare gli interessi dovuti.

Note di variazione IVA con procedura concorsuale

di Francesco Costa

Sono state confermate dal Decreto Sostegni-bis (DL 73/2021), le previsioni sui termini di emissione delle note di variazione IVA nel caso in cui il cessionario o committente non abbia pagato il corrispettivo e sia assoggettato ad una procedura concorsuale.

Con le modifiche effettuate all'art 26 del DPR 633/72 è possibile per il cedente o prestatore, emettere la nota di variazione in diminuzione in caso di mancato pagamento anche parziale del corrispettivo da parte del cessionario committente, a decorrere dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale.

Il momento dell'emissione della nota è rispettivamente, nella data della sentenza dichiarativa di fallimento, nella data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, nella data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Questa nuova normativa si applica alle sole procedure avviate dopo il 26 maggio 2021 non essendo stata estesa, nemmeno in sede di conversione in legge, alle procedure iniziate prima della suddetta data e non ancora concluse.

Per quelle procedure che non possono beneficiare della nuova normativa, ai fini dell'emissione della nota sembrerebbe ancora necessario attendere il momento in cui la procedura ha manifestato la propria inefficacia come era stata indicato in passato nella prassi amministrativa.

Da evidenziare che tra le modifiche introdotte dal DL 73/2021, è altresì stabilito, ai sensi del nuovo comma 5-bis dell'art. 26 del DPR 633/72 che qualora il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte successivamente alla data di avvio della procedura concorsuale, il cedente o prestatore deve effettuare una variazione in aumento al fine della rivalsa dell'imposta. Il cessionario o committente con registrazione del documento di addebito, ha diritto di portare in detrazione (ai sensi dell'art. 19 del DPR 633/72) l'IVA corrispondente alla variazione in aumento.

Per quanto riguarda il cessionario o committente, si ricorda che la modifica al comma 5 dell'art. 26, nell'ipotesi di procedure come: fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta, amministrazione straordinaria, accordo di ristrutturazione dei debiti, piano

attestato di risanamento; a fronte della nota di variazione in diminuzione del cedente o prestatore, la controparte non è tenuta a registrare la variazione in aumento nel registro (art. 23 o 24 del DPR 633/72).

Quindi, la facoltà di riduzione dell'imposta da parte del fornitore non si traduce in un debito verso l'Erario per la procedura, come avviene nelle altre fattispecie che legittimano le note di variazione in diminuzione.

Questo principio era già emergente dalla prassi amministrativa, seppur limitatamente alle procedure concorsuali in senso stretto, mentre l'obbligo di assolvimento dell'IVA, per il cessionario o committente, era stato confermato sia nell'ipotesi di piano attestato di risanamento (interpello n. 110/2018) sia nell'ipotesi di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ex art. 182-bis del RD 267/42 (interpello n. 340/2021).

L'Approfondimento – 1

Modello redditi 2021 – la deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES – seconda parte

di Alessandro Marcolla

PREMESSA

La scorsa settimana abbiamo iniziato ad esaminare la normativa relativa alla deducibilità degli interessi passivi dei soggetti IRES, che recentemente è stata oggetto di significative modifiche da parte del Dlgs n. 142/2018, attuativo della Direttiva 2016/1164/UE.

Dopo aver individuato il novero dei soggetti interessati dalla nuova disciplina e dopo aver trattato del monitoraggio degli interessi passivi nel modello redditi, della nuova “**sorte**” degli interessi passivi capitalizzati e del trattamento di favore riservato agli interessi passivi, relativi a prestiti stipulati prima del 17.6.2016, di seguito focalizzeremo la nostra attenzione:

- sugli interessi attivi;
- sulla nuova definizione di interessi;
- sul nuovo ROL.

GLI INTERESSI ATTIVI

Per stabilire l'importo degli interessi passivi deducibili i soggetti IRES devono confrontare il 30% del ROL (risultato operativo lordo) con la quota di interessi passivi che eccede l'ammontare complessivo degli interessi attivi.

Segnaliamo subito che su questo fronte, diversamente da quanto stabiliva la precedente normativa, possono essere utilizzati anche agli interessi attivi rimasti “**inutilizzati**” nei precedenti periodi d'imposta, perché eccedenti quelli passivi.

Come stabilito, infatti, dall'art. 96, comma 1 del TUIR gli interessi passivi e gli oneri assimilati “**sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza dell'ammontare complessivo:**

- a) **degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta;**

b) **degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 6¹.**

In buona sostanza:

- il comma 6 dell'art. 96 del TUIR¹ sancisce il diritto a riportare a nuovo gli interessi attivi eccedenti quelli passivi;
- il comma 1 dell'art. 96 del TUIR prevede come poter utilizzare gli interessi attivi eccedenti.

Osserviamo, inoltre, che dalla lettura delle istruzioni ministeriali del modello redditi 2021 sembra ricavarsi che la possibilità di utilizzare gli interessi attivi di anni precedenti abbia una valenza retroattiva. Circostanza questa che non emerge, però, dalle disposizioni transitorie, di cui all'art. 13 del Dlgs n. 142/2018:

- dove al comma 1² si afferma che le nuove disposizioni si applicano dal periodo d'imposta 2019;
- nulla si precisa in merito alla sorte degli interessi attivi relativi ad anni precedenti.

Passando alla compilazione del modello dichiarativo segnaliamo che l'ammontare:

- degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati deve essere riportato nel **rigo RF 118, campo 3**;
- delle eccedenze di interessi attivi e proventi finanziari assimilati, riportato da precedenti periodi d'imposta, deve essere indicato nel **campo 4 del rigo RF 118**.

Infine, qualora la somma degli interessi attivi di periodo (**campo 3**) e pregressi (**campo 4**) dovesse superare il totale degli interessi passivi, dati dalla somma di quelli di periodo e di quelli di pregressi (**campi 1 e 2 del rigo RF 118**), si determinerà un'eccedenza di interessi attivi, riportabile a nuovo e da indicare nel "**novello**" **rigo RF 121, campo 6**.

Di seguito un esempio.

Esempio 2

La Jolly srl nel corso del 2020 ha sostenuto € 5.000 di interessi passivi, sottoposti al monitoraggio ex art. 96 del TUIR.

¹ L'art. 96, comma 6 del TUIR afferma che: "Qualora in un periodo d'imposta l'importo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza sia superiore alla somma tra gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 5, l'eccedenza può essere riportata nei periodi d'imposta successivi".

² L'art. 13, comma 1 del Dlgs n. 142/2018 stabilisce che: "Le disposizioni di cui ai Capi I, II e III, Sezione I si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018".

Sempre nel 2020 la Jolly srl ha conseguito € 1.000 di interessi attivi a cui va ad aggiungersi l'eccedenza riportata dal precedente periodo d'imposta pari a € 4.500. Sulla base di questi dati nell'anno 2020 gli interessi attivi eccedenti risultano pari a € 500 e sono riportabili nel periodo d'imposta successivo.

| | | | | |
|-------|---|--|------------------|---|
| RF118 | Interessi passivi | Interessi passivi precedente periodo d'imposta | Interessi attivi | Interessi attivi precedenti periodi d'imposta |
| | 1 5.000,00 | 2 ,00 | 3 1.000,00 | 4 4.500,00 |
| | Interessi passivi direttamente deducibili | Eccedenza interessi passivi | | |
| | 5 5.000,00 | 6 ,00 | | |

| | | | |
|-------|----------------------------------|---------------------------|----------|
| RF121 | Interessi passivi non deducibili | | |
| | non trasferibili al consolidato | trasferiti al consolidato | |
| | (di cui 1 ,00 | 2 ,00) | 3 ,00 |
| | Interessi attivi | | |
| | non trasferibili al consolidato | trasferiti al consolidato | |
| | (di cui 4 ,00 | 5 ,00) | 6 500,00 |

LA DEFINIZIONE DI INTERESSI

Di particolare interesse è l'individuazione degli interessi attivi e passivi che devono essere riportati nel **rigo RF 118**.

Ebbene, l'art. 96, comma 3 del TUIR, così come modificato dal Dlgs n. 142/2018, si applica agli interessi passivi e agli interessi attivi, nonché agli oneri finanziari e ai proventi finanziari ad essi assimilati che:

- sono qualificati come tali dai principi contabili adottati dall'impresa e per i quali tale qualificazione è confermata dalle disposizioni di attuazione del principio di derivazione rafforzata³;
- derivano da un'operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa.

Il richiamo alle regole di bilancio aveva inizialmente sollevato qualche perplessità. Non era chiaro, infatti, se anche le società che predisponavano il bilancio in base alle regole semplificate, di cui all'art. 2435-ter del c.c. (microimprese) e che avevano scelto di applicare in maniera facoltativa il criterio del costo ammortizzato avrebbero dovuto

³ In tal senso l'art. 96, comma 3 del TUIR richiama espressamente l'art. 1, comma 60, della Legge n. 244/2007, l'art. 4, commi 7-quater e 7-quinquies, del Dlgs n. 38/2005, e l'art. 13 bis, comma 11, del DL n. 144/ 2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 19/2017.

qualificare gli interessi emergenti dall'utilizzo di questo criterio come elementi finanziari da includere nella verifica ex art. 96 del TUIR.

Sulla questione è intervenuta l'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2019, chiarendo che non essendo applicabile il principio di derivazione rafforzata alle microimprese, queste non possono qualificare ai fini fiscali interessi che lo sono ai fini civilistici. In buona sostanza, per l'Ufficio l'applicazione del costo ammortizzato da parte della microimprese fa sì che gli eventuali interessi prodotti in bilancio dalle stesse non possono essere qualificati e classificati come tali in ambito fiscale. Pertanto, non costituendo interessi da un punto di vista fiscale, gli stessi non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 96 del TUIR.

Con analoghe considerazioni, ma con riguardo alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, di cui all'art. 2435-bis del c.c., si è espressa l'Aidc di Milano con la Norma di comportamento n. 207 di gennaio 2020. In particolare, l'Aidc ha osservato che per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, ex art. 2435-bis del c.c. ***“la mera riclassificazione contabile dei “costi di transazione” nella voce “C17”, prevista in caso di deroga all'applicazione del criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione, non assume rilevanza fiscale; ciò in ragione del fatto che la determinazione degli interessi non è frutto del procedimento di attualizzazione del debito, previamente ridotto in ragione del sostenimento dei costi di transazione, quale declinazione concreta del principio di rappresentazione sostanziale, bensì di una mera riclassificazione contabile. Detto in altri termini, tale riclassificazione non determina una “finanziarizzazione” dei costi di transazione e, dunque, una quantificazione degli oneri rivenienti dal rapporto finanziario divergente da quella contrattuale, come invece avverrebbe in caso di applicazione del criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione”***.

In buona sostanza, per l'Aidc i ***“costi di transazione”*** non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 96 del TUIR, perché non sono qualificati come interessi passivi dai decreti di attuazione del principio di derivazione rafforzata. La stessa Aidc sostiene anche che alle medesime conclusioni si deve pervenire per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, ma che derogano al principio dell'applicazione del costo ammortizzato in forza del principio di rilevanza.

Giova ricordare, infine, che gli interessi assumono rilevanza solo se derivano da una causa finanziaria. Su questo punto la nuova norma sembra ***“staccarsi”*** dalla previgente disciplina, perché non distingue tra interessi passivi e attivi. Gli interessi sia attivi, che

passivi rilevano, infatti, solo se dipendono da una causa finanziaria. A questa regola fanno eccezione solo quei rapporti che presentano una rilevante componente di finanziamento. Si pensi ad esempio agli interessi passivi e attivi che derivano da una operazione commerciale e che presentano una componente di finanziamento significativa (La Relazione illustrativa al Dlgs n. 142/2018 richiama a riguardo il caso della dilazione di pagamento concessa al cliente).

IL NUOVO ROL

Tra le varie modifiche apportate dal “**decreto Atad**” all’art. 96 del TUIR spicca senza ombra di dubbio la nuova definizione di ROL. L’intervento legislativo sul ROL va ad incidere, infatti, sia sulle modalità di determinazione, che sulla possibilità di utilizzo dell’eventuale eccedenza.

Ricordiamo, anzitutto, che il ROL è dato dalla differenza tra la voce A (valore della produzione) e la voce B (costi della produzione) di Conto Economico, aumentata del valore degli ammortamenti e dei canoni leasing.

Detto ciò, segnaliamo che con la nuova normativa dal ROL “**contabile**” si passa al ROL “**fiscale**”. Pertanto, gli importi dei singoli ricavi o costi che in passato venivano computati in base al loro valore contabile dal 2019 devono essere assunti per il valore fiscalmente riconosciuto. Così, ad esempio, se si realizza una plusvalenza e si decide di tassarla in modo rateizzato, l’importo da considerare nel calcolo del ROL corrisponderà alla sola quota annua fiscalmente imponibile e non al totale iscritto a Conto Economico, come accadeva fino al periodo d’imposta 2018. Analogamente, laddove fossero presenti costi non del tutto deducibili, si pensi ai costi per autovetture, nel ROL si dovrà considerare solo la quota deducibile.

Sapendo, inoltre, che i componenti negativi non deducibili si manifestano con maggior frequenza e consistenza rispetto a quelli positivi, con le nuove regole di determinazione si dovrebbero avere ROL più elevati, che dovrebbero consentire di portare in deduzione una quota di interessi passivi superiore rispetto al passato. Per contro, però, mentre prima era sufficiente riportare i dati del Conto Economico per determinare il ROL ora è necessario effettuare delle analisi più elaborate per verificare la rilevanza fiscale delle diverse componenti di costo e ricavo.

Un’altra importante novità apportata dalla nuova disciplina attiene, invece, alla gestione dell’eccedenza di ROL non utilizzato in un periodo d’imposta, perché superiore all’ammontare degli interessi passivi deducibili.

Fino al 2018 l'eccedenza di ROL poteva essere riportata a nuovo senza alcun vincolo temporale, ora il riporto è limitato al quinquennio successivo. Nello specifico:

- il rinnovato comma 7 dell'art. 96 del TUIR prevede che l'eccedenza di ROL di un periodo d'imposta può essere riportata entro il quinto esercizio successivo;
- il comma 2 dell'art. 96 del TUIR specifica che gli interessi passivi di periodo devono prima essere confrontati con il ROL fiscale di periodo e in caso di eccedenza con il ROL pregresso, a partire da quello più remoto.

A tal fine è stato istituito il **rigo RF 119**, composto in maniera tale da monitorare il ROL per anno di formazione. Sul punto si fa presente che ad oggi non tutte le colonne sono compilabili, dato che la nuova disposizione è entrata in vigore nel 2019. Nella maggior parte dei casi sarà compilabile solo il campo relativo al periodo d'imposta precedente, ovvero il campo 5. Il campo 4, relativo al secondo anno d'imposta precedente, risulterà compilabile, infatti, solo se nel 2019 o nel 2020 la società ha avuto due periodi d'imposta.

| | 5° Periodo imposta precedente | 4° Periodo imposta precedente | 3° Periodo imposta precedente | 2° Periodo imposta precedente |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| RF119 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Risultato operativo lordo | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | 5 | 6 | 7 | |
| | Precedente periodo d'imposta | Presente periodo d'imposta | Interessi passivi deducibili | |
| | ,00 | ,00 | ,00 | |

L'ECCEDEZZA DI ROL GENERATA PRIMA DEL 2019

Un diverso trattamento è riservato all'eccedenza di ROL derivante dal 2018, che continua a poter essere riportata illimitatamente nel tempo.

In particolare, l'art. 13, comma 4 del Dlgs n. 142/2018⁴ vincola l'utilizzo dell'eccedenza ROL del 2018 alla circostanza che nel periodo d'imposta 2019 e negli anni successivi sussistano interessi passivi sostenuti per prestiti stipulati entro il 17.6.2016. Prestiti contratti ante 17.6.2016 e che talaltro non devono essere stati modificati per importo e durata successivamente a questa data.

⁴ L'art. 13, comma 4 del Dlgs n. 142/2018 prevede che: "A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, sostenuti in relazione a prestiti stipulati prima del 17.06.2016 la cui durata o il cui importo non sono stati modificati successivamente a tale data a seguito di variazioni contrattuali sono deducibili per un importo corrispondente alla somma tra:

- il 30% del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 e che, al termine del periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, non era stato utilizzato per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari ai sensi della disciplina contenuta nell'art. 96 del testo unico delle imposte sui redditi nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate con l'articolo 1 del presente decreto;
- l'importo che risulta deducibile in applicazione delle disposizioni dell'art. 96 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dall'art. 1 del presente decreto".

Occorre segnalare, inoltre, che lo stesso art. 13 del Dlgs n. 142/2018 consente al contribuente di poter scegliere se utilizzare prima il ROL di periodo o quello riportato dal passato. La scelta deve essere effettuata nel modello Redditi, compilando il **rigo RF 122** relativo al ROL pregresso utilizzato.

Si deve tener presente, infine, che in assenza di un finanziamento stipulato prima del 17.6.20216, oggi non esisterebbe più alcuna eccedenza ROL del 2018 da poter utilizzare. Pertanto, al verificarsi di una situazione di tal genere l'unica via percorribile dalla società ai fini della deduzione degli interessi passivi coinvolgerebbe esclusivamente il ROL "**fiscale**" di periodo.

SCHEDA DI SINTESI

1. L'art. 96 del TUIR è stato oggetto di rilevanti modifiche da parte del Dlgs n. 142/2018, che ha dato attuazione della Direttiva 2016/1164/UE (cosiddetta "**Atad**").

La novella disciplina in vigore dal periodo d'imposta 2019 ha:

- introdotto una nuova definizione di interessi passivi (e attivi) e di oneri (e proventi) assimilati rilevanti a fini fiscali;
- dato rilevanza agli interessi capitalizzati;
- introdotto la possibilità di riportare in avanti anche l'eccedenza di interessi attivi rispetto a quelli passivi;
- adottato un nuovo concetto di ROL basato sulla normativa fiscale, in luogo di quella contabile.

2. Dal 2019 per la definizione della quota deducibile degli interessi passivi, da indicare nel **rigo RF 118** colonna 1, occorre tener conto anche del valore degli interessi passivi capitalizzati.

Nello stesso **rigo RF 118** non devono essere riportati, invece, gli interessi passivi derivanti da prestiti stipulati entro il 17.6.2016, i quali godono di un trattamento di favore. In particolare, questa tipologia di interessi passivi può essere dedotta utilizzando il ROL pregresso maturato fino al 31.12.2018.

3. A partire dal 1.1.2019 anche gli interessi attivi eccedenti, al pari degli interessi passivi, sono oggetto di riporto ai successivi periodi d'imposta. A tal fine è stata introdotta la **colonna 4** del **rigo RF 118**.

4. Al **rigo RF 119** deve essere valorizzato il ROL di periodo che dal 2019 viene determinato in base alle regole fiscali, in luogo di quelle civilistiche.

5. L'eventuale eccedenza di ROL può essere riportata a nuovo, ma diversamente dal passato non più illimitatamente. Dal 2019 il ROL eccedente gli interessi passivi deve essere utilizzato, infatti, entro il quinto periodo d'imposta successivo alla sua formazione.

L'Approfondimento – 2

I modelli Inrastat: quadro sintetico della disciplina

di Federico Camani

PREMESSA

Nel seguente intervento, si è voluto analizzare in modo sintetico il quadro normativo che concerne la predisposizione e l'invio dei modelli Inrastat.

A titolo introduttivo, si conviene nel citare le principali disposizioni in tema di Iva comunitaria e, quindi, di scambi intracomunitari, che sono contenute all'interno del D.L. 331/1993.

L'articolo 38, D.L. 331/1993, detta le regole in tema di acquisti intracomunitari e specifica che "l'imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari di beni, effettuati nel territorio dello stato, nell'esercizio di imprese, arti e professioni... o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni... soggetti passivi d'imposta nel territorio dello stato".

Quanto alla territorialità, gli acquisti intracomunitari sono effettuati nel territorio dello stato se hanno per oggetto "beni originari di altro stato membro o ivi immessi in libera pratica... spediti o trasportati dal territorio di un altro stato membro nel territorio dello stato" (articolo 40, D.L. 331/1993). In altre parole, affinché si possa parlare di acquisto intracomunitario, vi è la necessità che i beni o i servizi che lo compongono provengano da un altro stato membro della Comunità Economica Europea.

Ciò premesso, è bene ricordare che:

- l'acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello stato quando l'acquirente è ivi soggetto passivo d'imposta; pertanto, l'imposta sul valore aggiunto è integrata dal cessionario che, al contempo, registrerà la fattura di acquisto anche nel registro delle vendite;
- se l'acquirente è un soggetto non passivo d'imposta (c.d. soggetto privato), l'acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello stato ove risiede il cedente, che dovrà emettere fattura con Iva esposta;

- qualora l'acquisto intracomunitario dovesse essere destinato a successiva cessione ad altro soggetto passivo d'imposta nel territorio di un altro stato membro, il "primo" cessionario avrà la facoltà di acquistare il bene e/o il servizio senza applicazione dell'imposta (e quindi senza il relativo obbligo di pagamento della stessa).

Quanto alle modalità e alle tempistiche relative alla fatturazione delle operazioni intracomunitarie, ci si deve rifare all'articolo 46, D.L. 331/1993.

Per quanto riguarda le operazioni passive, "la fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e dagli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile" (articolo 46, comma 1). In questo caso si ricorda che, qualora l'acquisto fosse effettuato da un soggetto "privato", la relativa fattura deve contenere l'indicazione dell'imposta rilevata e pagata dal cedente, quale soggetto passivo d'imposta.

Per quanto riguarda le operazioni attive, la fattura è emessa a norma dell'articolo 21, D.P.R. 633/1972, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di operazione non imponibile (c.d. operazione intracomunitaria) e con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale.

Quanto alla registrazione delle operazioni intracomunitarie, l'articolo 47, D.L. 331/1993, dispone che:

- le fatture relativi agli acquisti intracomunitari, previa integrazione a norma dell'articolo 46 con l'indicazione dell'imposta dovuta, siano annotate distintamente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento al mese precedente; tali fatture sono annotate distintamente anche nel registro di cui all'articolo 25, D.P.R. 633/1972. In tal modo, l'imposta rilevata quale integrazione della fattura di acquisto viene compensata con l'imposta rilevata in sede di registrazione della relativa fattura di vendita (c.d. cessione compensativa);
- le fatture relative alle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 46, comma 2 sono annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 23 (c.d. "registro delle vendite") secondo l'ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione.

AMBITO SOGGETTIVO

Fatte le dovute premesse, i modelli Intrastat e, più specificatamente, gli obblighi connessi agli scambi intracomunitari, sono regolati dall'articolo 50, D.L. 331/1993 il quale, al comma 6, prevede che i contribuenti presentino “anche per finalità statistiche, in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari del D.P.R. 633/1972 resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro stato membro dell'Unione Europea e quelli da quest'ultimi ricevuti”.

Ciò predetto, l'obbligo di presentazione dei modelli Intrastat grava su tutti soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che abbiano effettuato cessioni o acquisti di beni o servizi da e/o nei confronti di soggetti passivi Iva stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea. Tra i soggetti tenuti alla presentazione di detti modelli rientrano anche:

- gli enti,
- le associazioni,
- le organizzazioni di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lett. b) e c), D.P.R. 633/1972,
- i contribuenti che adottano il regime forfettario, relativamente alle prestazioni di servizi rese e ricevute nei confronti di soggetti passivi Iva intracomunitari e agli acquisti di beni effettuati nei confronti dei medesimi.

Quanto agli enti non commerciali, alle associazioni e alle altre organizzazioni di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lett. b) e c), D.P.R. 633/1972, anche se non soggetti passivi d'imposta, essi sono tenuti alla presentazione mensile del modello “Intra 12” per le operazioni passive intracomunitarie, ancorché effettuate nell'ambito della loro attività istituzionale, qualora abbiano applicato l'Iva per effetto delle disposizioni dell'articolo 17 comma 2, D.P.R. 633/1972 (Provvedimento Agenzia Entrate, 25 agosto 2015 n. 110450). In altre parole, quando detti soggetti effettuano un acquisto intracomunitario e devono, quindi, integrare la fattura con la relativa imposta e annotarla, contemporaneamente, sia nel registro acquisti sia nel registro vendite, sono tenuti alla presentazione del modello intra acquisti c.d. “Intra 12”. Relativamente a queste tipologie di operazioni sarà necessario indicare il quantum degli acquisti di beni o servizi (registrati relativamente al secondo mese precedente) e la relativa imposta, con gli estremi del versamento.

AMBITO OGGETTIVO

Per tutti i soggetti tenuti alla prestazione dei modelli Intrastat, devono essere obbligatoriamente comunicate:

- le cessioni intracomunitarie di beni (articolo 7-bis, D.P.R. 633/1972),
- le prestazioni di servizi “generici” (articolo 7-ter, D.P.R. 633/1972),

effettuate nei confronti di soggetti passivi intracomunitari.

Per le prime si dovrà utilizzare il modello “Intra-1bis” mentre, per le seconde, si dovrà compilare il modello “Intra-1quater”. In entrambi i modelli si dovranno inserire le operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese o trimestre di riferimento del modello, a seconda dei volumi di vendita. Inoltre, non devono essere comunicate le prestazioni di servizi di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, D.P.R. 633/1972 che, come sappiamo, prevedono criteri derogatori ed eccezionali a quelli generici in tema di territorialità per le prestazioni di servizi.

Quanto ai volumi di vendita, si ricorda che ciascun elenco riepilogativo Intrastat è presentato con riferimento a:

- periodi trimestrali, dai contribuenti che hanno effettuato operazioni, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, per un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- periodi mensili, dai contribuenti che non si trovano nelle condizioni di cui al precedente punto, ovvero che superano il plafond trimestrale di 50.000 euro.

I contribuenti che presentano un elenco riepilogativo trimestralmente e che nel corso di un trimestre superano la soglia dei 50 mila euro, devono passare alla periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui il limite viene superato. In questo caso, per i periodi mensili già trascorsi, vanno presentati gli elenchi riepilogativi opportunamente contrassegnati.

Si ricorda, inoltre, che:

- con provvedimento n. 194409 del 25 settembre 2017 emesso dall’Agenzia delle entrate, è stato previsto l’innalzamento da 50.000 euro a 100.000 euro della soglia oltre la quale è necessario compilare anche i dati statistici del modello “Intra 1-bis”;

- la periodicità deve essere valutata in relazione ai singoli modelli ed alle singole categorie di operazioni, con la conseguenza che lo stesso soggetto passivo potrebbe essere tenuto all'invio trimestrale di alcuni elenchi e mensile di altri.

Con riferimento alle operazioni passive (c.d. acquisti intracomunitari di beni e servizi), si devono utilizzare i modelli "Intra-2bis" e "Intra-2-quater" in via obbligatoria ai soli fini statistici, a decorrere dal 01.01.2018, qualora un soggetto abbia rilevato dette operazioni per un volume superiore a:

- 200.000 euro, con riferimento agli acquisti di beni intracomunitari;
- 100.000 euro, con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.

Il superamento di tali soglie, con riferimento ad almeno uno dei 4 trimestri precedenti, impone obbligatoriamente la presentazione dei suddetti modelli con periodicità mensile. Quindi, ad esempio, il contribuente che, per un trimestre di riferimento, supera la soglia di 50.000 euro relativamente alle cessioni di beni, deve presentare il modello Intrastat con cadenza mensile. Entro la data di presentazione del modello Intrastat del mese in cui si è superato il limite quantitativo, dovranno essere anche presentati uno o più modelli Intrastat relativi ai mesi precedenti che fanno parte del trimestre in cui la soglia è stata superata. Esemplicando, nel caso di superamento della soglia nel mese di maggio, entro il successivo 25 giugno dovrà essere presentato il modello Intrastat relativo al mese di aprile e quello relativo al mese di maggio.

Inoltre, con la circolare n. 36/E del 21.06.2010, l'Agenzia delle entrate ha specificato che, in caso di superamento delle soglie che comportano il passaggio dall'adempimento trimestrale a quello mensile, tale nuova periodicità dovrà essere rispettata e mantenuta per almeno i 4 trimestri successivi.

L'invio dei modelli Intrastat avviene per via telematica e può essere eseguito direttamente dal contribuente o per tramite di un intermediario abilitato. A tal proposito, l'Agenzia delle Dogane ha messo a disposizione sul proprio sito Internet l'applicazione "Intr@web" che permette la compilazione, il controllo telematico e il successivo invio della comunicazione in oggetto.

Per quanto riguarda i termini di invio dei modelli, essi variano a seconda che la periodicità sia mensile o trimestrale. Nel primo caso, il modello va inviato entro il 25' giorno del mese successivo a quello di riferimento; nel secondo caso, l'invio del modello trimestrale va effettuato entro il 25' giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Quindi, ad esempio:

- per i contribuenti che devono presentare il modello Intrastat mensile di gennaio, la scadenza di invio è fissata al 25 febbraio;
- Per i contribuenti che devono presentare il modello Intrastat relativo al trimestre gennaio – marzo, la scadenza di invio è fissata al 25 aprile.

Di seguito, una tabella riassuntiva.

| MODELLI INTRASTAT | SOGLIE QUANTITATIVE | | | |
|--|---|--|---|--|
| | Fino a 50.000 | Fino a 100.000 | Fino a 200.000 | Oltre 200.000 |
| Intra 1-bis Cessione di beni | Obbligatorio modello trimestrale | Obbligatorio modello mensile con dati statistici facoltativi | Obbligatorio modello mensile con dati statistici obbligatori | |
| Intra 1-quater Prestazioni di servizi | Obbligatorio modello trimestrale | Obbligatorio modello mensile | | |
| Intra 1-bis Acquisti di beni | Facoltativo modello trimestrale ai fini statistici | | | Obbligatorio modello mensile ai fini statistici |
| Intra a-quater Acquisti di servizi | Facoltativo modello trimestrale ai fini statistici | | Obbligatorio modello mensile ai fini statistici | |

IL CASO DELLA GRAN BRETAGNA

Come ben noto, la Regno Unito, a partire dal 01.01.2021 non fa più parte del gruppo degli stati membri dell'Unione Europea. Pertanto, a partire da tale data, tutti gli scambi commerciali da e per il Regno Unito non possono più essere considerati scambi "Intracomunitari" ma devono essere recepiti e contabilizzati come cessioni all'esportazione e/o importazioni. Di conseguenza, viene meno l'obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat relativo alle cessioni/importazioni di beni (modello "Intra 1-bis"),

nonché l'obbligo di verifica tramite il sistema VIES della partita Iva del soggetto stabilito nel Regno Unito. La normativa di riferimento è cambiata anche a livello nazionale cosicché, ai sensi del D.P.R. 633/1972, dette operazioni configureranno come operazioni extra-comunitarie. In base a quanto appena detto, ne discende che dal 01.01.2021:

- le cessioni effettuate dall'Italia verso il Regno Unito sono considerate cessioni all'esportazione o cessioni assimilate alle esportazioni, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del D.P.R. 633/1972;
- gli acquisti effettuati da un soggetto passivo stabilito nel Regno Unito sono considerati importazioni, quindi, con riscossione dell'Iva direttamente nella dogana di importazione (necessaria registrazione, in prima nota contabile, della bolla doganale quale documento valevole ai fini fiscali).

Tuttavia, al fine di agevolare le operazioni poste in essere con soggetti passivi d'imposta stabiliti nel Regno Unito, è stato stabilito che per le operazioni a cavallo tra il 2020 e il 2021 *“ai beni spediti o trasportati dal territorio del Regno Unito al territorio di uno Stato membro e viceversa si applica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, purché la spedizione o il trasporto abbiano avuto inizio prima della fine del periodo di transizione e si siano conclusi dopo la fine del periodo di transizione”* (articolo 51, Accordo di recesso).

Tuttavia, l'accordo in essere ha introdotto un regime speciale per le cessioni di beni effettuate nei confronti dell'Irlanda del Nord che, contrariamente al Regno Unito, rimane soggetta alla normativa Iva UE di riferimento. Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, invece, l'Irlanda del Nord è considerata esterna all'UE. Di fatto, con la Dir. 2020/1756/UE, infatti, il Paese in questione continua ad essere considerato come appartenente all'UE, esclusivamente per le cessioni dei beni. Da ciò, ne consegue che gli obblighi di verifica dello status di soggetto comunitario con riferimento al cessionario permangono in capo al cedente; inoltre, valgono ancora le modalità previste dall'articolo 45 sez. 2-bis Reg. 282/2011/UE, con cui provare la fuoriuscita dei beni dal territorio dello Stato italiano per fruire del regime della non imponibilità.

Tutto ciò, invece, non vale per le prestazioni di servizi: in questo caso, infatti, l'Irlanda del Nord rimane equiparata agli altri paesi appartenenti al Regno Unito assumendo lo status di paese extracomunitario.

Al fine dell'approfondimento in oggetto preme segnalare che le operazioni aventi ad oggetto cessioni di beni nei confronti di operatori economici stabiliti nell'Irlanda del Nord,

trattandosi di operazioni Intra-UE, comporteranno l'obbligo di presentare il modello Intrastat. Tuttavia, dato che l'Irlanda del Nord non è mai stata in possesso di un codice specifico da utilizzare come prefisso per i propri numeri di identificazione Iva in ambito comunitario (in passato era sempre stato utilizzato il codice "GB"), con la Determina AD 15 febbraio 2021 n. 46832, l'Agenzia delle Dogane ha apportato alcune modifiche alle istruzioni per la compilazione dei modelli Intrastat, attribuendole il prefisso "XI" da utilizzare per i numeri identificativi Iva degli operatori economici stabiliti nel suo territorio. Tale codice paese sarà utilizzabile in caso di cessione di beni mentre, in caso di prestazioni di servizi, si dovrà utilizzare il consueto codice paese "GB".

PROFILI SANZIONATORI

Il mancato invio o la tardiva presentazione dei modelli Intrastat scontano sanzioni da un minimo di 500 euro ad un massimo di 1.000 euro per singolo modello.

Può essere possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, D.lgs. 472/1997, ma sarà necessario presentare il modello omesso e pagare la sanzione in misura ridotta la cui entità varierà a seconda di quando avviene regolarizzazione, secondo quanto previsto dal medesimo articolo.

Nel caso in cui si provveda all'invio del modello Intrastat entro i 30 giorni successivi alla richiesta di invito alla regolarizzazione ricevuta dagli uffici preposti al controllo (richiesta che, come precisato nella Circolare Ministeriale del 25 gennaio 1999, n. 23, può essere inviata anche oltre i termini per il ravvedimento operoso), le sanzioni possono essere ridotte del 50%.

Il codice tributo da utilizzare nel Modello F24 di versamento, per il pagamento delle sanzioni, è il n. 8911.

Le sanzioni che possono essere applicate, seguendo l'istituto del ravvedimento operoso, sono le seguenti:

- 1/9 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla data di trasmissione;
- 1/8 del minimo, se la regolarizzazione avviene dal 91° al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione;

- 1/7 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione;
- 1/6 del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

Così come previsto dal D.lgs. 472/1997, in caso di accertamento è possibile applicare l'istituto del ravvedimento operoso.

L'Approfondimento – 3

Gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate del mese di luglio – seconda parte

di Francesco Burzacchi

PREMESSA

Si propone di seguito una selezione delle massime degli interpelli elaborati nel mese di LUGLIO 2021, dall'Agenzia delle Entrate.

INTERPELLO N. 491 DEL 20/07/2021 – IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE RECANTI L'ADDEBITO DI SOMME RIGUARDANTI SPESE ANTICIPATE EX ARTICOLO 15 DEL D.P.R. N. 633 DEL 1972

Il notaio istante riferisce di emettere fatture elettroniche, le quali per la stessa prestazione, recano l'addebito di corrispettivi imponibili ai fini Iva e di somme riguardanti spese anticipate ex art. 15 del D.P.R. n. 633/72 anche superiori ad euro 77,47. Alla luce di quanto premesso, il notaio interpellante chiede di conoscere se per le fatture recanti l'addebito di corrispettivi imponibili i fini Iva e, di somme riguardanti spese anticipate ex art. 15 del D.P.R. n. 633/72, debba essere corrisposta o meno l'imposta di bollo. L'Agenzia delle Entrate ricorda come, nel caso in cui una parte dell'importo addebitato non costituisca corrispettivo di una operazione soggetta ad Iva, bensì costituisca somma percepita a titolo di spesa in nome e per conto del cliente, sia applicabile la disciplina generale contenuta nell'art. 13, co. 1 della tariffa, parte prima allegata al D.P.R. n. 642/72, secondo cui le fatture sono soggette all'imposta di bollo nella misura di 2 euro.

INTERPELLO N. 499 DEL 21/07/2021 – BONUS FACCIATE E SPESE PER IL RIFACIMENTO DELLA FACCIATA SOSTENUTE DA UN UNICO CONDOMINO

L'Istante rappresenta di essere comproprietario, insieme alla moglie, di un appartamento sito in un mini condominio composto in totale da tre unità immobiliari. L'istante vorrebbe eseguire i lavori di rifacimento della facciata dello stabile con il consenso unanime di tutti

i condomini, accollandosi interamente, insieme alla moglie, le spese previste per l'intervento. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un condominio, in applicazione del criterio legale di ripartizione delle spese condominiali previsto dall'art. 1123 del C.c, le spese sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. L'Agenzia delle Entrate chiarisce come sia possibile avvalersi delle detrazioni fiscali previste dalla norma agevolativa in commento utilizzando un criterio diverso da quello legale di ripartizione delle spese condominiali prescritto dall' articolo 1123 del C.c. e ciò a condizione che, in conformità all'articolo 1123 del C.c., l'assemblea dei condomini autorizzi l'esecuzione dei lavori e all'unanimità acconsenta al sostenimento delle relative spese da parte dell'Istante interessato agli interventi medesimi.

INTERPELLO N. 511 DEL 27/07/2021 – SPLIT PAYMENT E MANCATO INVIO ALLO SDI DELLA FATTURA ELETTRONICA

La pubblica amministrazione istante, illustra di aver corrisposto dei compensi a fronte di prestazioni concordate in occasione di emergenze di eccezionale gravità. Al ricevimento della fattura, l'istante comunica di aver pagato solamente l'imponibile e non l'Iva in quanto, le fatture non sono transitate sulla piattaforma di interscambio. L'istante, dunque, chiede di conoscere la modalità di versamento degli importi dovuti a titolo di imposta sul valore aggiunto. L'Agenzia delle Entrate ricorda all'istante che, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 ha disciplinato con l'art. 4, come il versamento dell'Iva dovuta, debba essere effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo. Anche nel caso di specie, indipendentemente dalla motivazione per cui le fatture non siano transitate tramite il Sistema di interscambio, l'Agenzia delle Entrate è dell'avviso che l'istante debba versare direttamente all'Erario l'Iva addebitatagli dai fornitori entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile. In caso di versamento tardivo, l'istante potrà beneficiare del versamento delle sanzioni ridotte previste dall'art. 13, co. 1, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 417.

INTERPELLO N. 515 DEL 27/07/2021 – ASD E SUPERBONUS

L'istante rappresenta di essere un'associazione sportiva dilettantistica (ASD) regolarmente iscritta al registro del CONI e di voler effettuare degli interventi di riqualificazione energetica su un immobile di proprietà comunale. Tra l'istante ed l'Amministrazione comunale, nell'anno 2010 è stata stipulata una convenzione il cui ultimo rinnovo riguarderà il periodo intercorrente tra settembre 2020 e settembre 2021. In virtù di tale convenzione, l'Ente concede all'associazione l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, tra cui la struttura denominata "Palestra Scuola Media" per l'espletamento delle attività, anche didattiche, dell'esercizio sportivo nonché dei servizi ad essi inerenti. Necessitando la struttura di interventi di riqualificazione energetica, l'istante chiede di sapere se possa fruire dei benefici Superbonus nel caso di accollo delle spese. L'Agenzia delle Entrate, nel caso in esame, ritiene che la convenzione avente ad oggetto la manutenzione e custodia degli impianti sportivi con l'utilizzo degli stessi impianti sportivi comunali, possa costituire titolo idoneo a consentire all'associazione istante l'applicazione delle disposizioni fiscali relative al Superbonus. Infatti, il sistema di protocollazione adottato dal Comune può ritenersi idoneo a garantire che l'associazione istante abbia la disponibilità giuridica e materiale dell'impianto sportivo già prima del sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi all'agevolazione. Pertanto, previo assenso del Comune proprietario all'esecuzione dei lavori da parte del concessionario, è ammesso per l'istante l'accesso al Superbonus in relazione alle spese sostenute per la realizzazione di interventi previsti dalla norma in esame.

INTERPELLO N. 519 DEL 28/07/2021 – CAUSE OSTATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL REGIME C.D. FORFETARIO

L'istante riferisce come sino al 2020 sia stata residente in Italia e abbia svolto la propria attività nel regime dei nuovi minimi di cui all'art. 1, co. 96 e seguenti della L. n. 244 del 2007, così come modificato dall'art. 27, co. 1 e 2, del D.L. n. 98 del 2011. Nonostante l'istante dichiararsi di non essere più residente in Italia, la maggior parte dei propri compensi continua ad esser prodotta in Italia e, pertanto, chiede quale regime fiscale possa eventualmente continuare ad applicare per tali compensi. L'Agenzia delle Entrate ricorda come il regime fiscale adottato dall'istante, sia stato in vigore sino al 31 dicembre del 2014 ferma restando la possibilità, prevista dal co. 88 dell'art. 1 della L. n. 190 del 2014, per quanti lo applicavano a tale data, di continuare ad applicarlo fino al completamento del quinquennio agevolato ovvero, fino al compimento del trentacinquesimo anno di età

se successivo alla scadenza del quinquennio. Essendo ormai decorso il periodo di applicazione, l'Agenzia delle Entrate chiarisce all'istante come egli possa aderire al regime Forfetario in quanto, anche se precluso in via generale ai soggetti non residenti, è fatta eccezione per i residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o, in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni. Inoltre, l'adozione del regime Forfetario sarà possibile a patto che, l'istante, produca nel territorio dello Stato italiano almeno il 75 per cento del reddito complessivo e che ovviamente sussistano gli ulteriori requisiti di Legge.

INTERPELLO N. 520 DEL 29/07/2021 – REGIME FORFETARIO E FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'istante illustra di esercitare la professione di avvocato e di avvalersi, ai fini fiscali, del regime Forfetario di determinazione dei redditi di cui all'art. 1, co. 54-89, della L. 23 dicembre 2014, n. 190. Precisa, inoltre, di aver scelto di certificare i propri corrispettivi mediante fattura elettronica emessa tramite il sistema di interscambio, al fine di beneficiare della riduzione di un anno dei termini di accertamento secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 74, della L. n. 190 del 2014. Nel corso del 2021, all'atto dell'incasso di un corrispettivo mediante bonifico, l'istante dichiara di aver emesso erroneamente un documento cartaceo, dimenticando di inviare tempestivamente la fattura elettronica allo Sdl. Avendo inviata la fattura allo Sdl, oltre il termine di 12 giorni previsto dall'art. 21, co. 4, del D.P.R. n. 633/1972, l'istante chiede di sapere se possa continuare ad usufruire del regime premiale. L'Agenzia delle Entrate ricorda come, al fine di promuovere l'adozione della fatturazione elettronica da parte di tutti gli operatori economici, la Legge di bilancio 2020, abbia modificato il co. 74 dell'art. 1 della L. n. 190 del 2014, prevedendo per i contribuenti con una fatturazione annua costituita esclusivamente da documenti elettronici, la riduzione di un anno del termine ordinario di accertamento di cui all'art. 43, co. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. La riduzione di un anno del termine ordinario di accertamento a favore di chi applica il regime Forfetario, è pertanto subordinata all'avere un fatturato del periodo d'imposta, costituito esclusivamente da documenti elettronici emesse tramite Sdl. Nel caso prospettato, chiarisce l'Agenzia delle Entrate, laddove l'istante dimostri l'intenzione di voler servirsi della fatturazione elettronica seppur tardiva, definendo la sanzione

mediante il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso, l'errore non comporta di per sé la perdita del regime premiale.

INTERPELLO N. 521 DEL 29/07/2021 – CONTRIBUTO REGIONALE EROGATO PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

La società istante illustra di aver chiesto e ottenuto nel corso del 2020, un finanziamento bancario al fine di evitare il collasso aziendale a causa dell'emergenza Covid-19. L'istante illustra inoltre di aver avuto accesso ai benefici previsti da un Bando regionale che copriranno parzialmente il finanziamento bancario richiesto tramite un contributo a fondo perduto. L'istante chiede conferma circa il non assoggettamento a tassazione del predetto contributo perché, a parer suo, assimilabile ai contributi a fondo perduto erogati dallo Stato nel corso del 2020 e del 2021 per far fronte alla pandemia da Covid-19. L'Agenzia delle Entrate ricorda preliminarmente come l'articolo 10-bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, decreto Ristori, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176, preveda che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrano alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e ai fini del rapporto di cui agli art. 61 e 109, co.5, del Tuir di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sempre l'Agenzia delle Entrate, con riferimento al presente interpello, specificando come la norma dello specifico bando regionale si riferisca ai contributi di qualsiasi natura e da chiunque erogati ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, conferma come il contributo concesso dalla detta Regione risulti riconducibile agli aiuti erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 con la conseguenza che, lo stesso, non concorra a determinare la base imponibile né ai fini dell'Ires, né ai fini dell'Irap.

INTERPELLO N. 524 DEL 30/07/2021 – SUPERBONUS E SOSTITUZIONE INFISSI

L'istante illustra come nell'ambito di una ristrutturazione di un immobile residenziale unifamiliare, saranno eseguite sia opere strutturali comprensive di opere edili di ridistribuzione degli spazi interni, sia opere di riqualificazione energetica quali un nuovo impianto di riscaldamento in pompa di calore e la coibentazione orizzontale e verticale dell'edificio. Come intervento trainato, l'istante intende sostituire anche gli infissi sia del piano terra, sia del primo piano ed è previsto un aumento della dimensione di una apertura che comporterà la modifica della dimensione dei serramenti esistenti. Date le premesse, l'istante chiede di sapere se la sostituzione di infissi diversi dai precedenti possano essere ammessi, quali interventi trainati ai benefici di cui all'art. 119 del D.L. n. 34 del 2020, Superbonus. L'Agenzia delle Entrate, in risposta al quesito posto concernente la possibilità di ammettere al Superbonus i nuovi serramenti che hanno una diversa geometria rispetto a quelli esistenti, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, ritiene che nella disciplina del Superbonus, gli interventi su serramenti e infissi possano essere esclusivamente trainati ai sensi del citato art. 119, co. 2 del decreto Rilancio. Inoltre, per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione è possibile fruire dell'Ecobonus anche nell'ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi, solo a condizione che la superficie totale degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante: ciò a garanzia del principio di risparmio energetico.

L'angolo informatico

II SARI

di Daniele Ziantoni

Come accennato nel precedente articolo, alcune camere di commercio hanno messo a disposizione un servizio predisposto da info camere per l'assistenza nella compilazione delle pratiche camerali.

Si tratta del SARI, Supporto Specialistico Registro Imprese

Il servizio consiste in un sito web nel quale è possibile effettuare le ricerche in base agli adempimenti camerali.

Questo servizio tuttavia non è fornito da tutte le camere di commercio d'Italia ma solamente da alcune che hanno deciso di aderirvi.

Il seguente indirizzo porta alla pagina principale.

<https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb>

Nella pagina web iniziale (home page) vengono riportate tutte le camere di commercio che aderiscono a questo servizio.


Bisognerà quindi selezionare la Camera di Commercio di competenza per l'adempimento di cui vogliamo analizzarne le istruzioni e le direttive.

Le schermate dedicate

Una volta selezionata la Camera di Commercio di competenza dell'adempimento si viene dirottati alla home page dedicata.

La home page è suddivisibile in quattro aree:

- La prima Area consiste nel menu a tendina e nella barra di ricerca;
- La secondaria sulla destra mette in evidenza le novità e le modifiche negli adempimenti camerali;
- La parte centrale invece propone gli adempimenti suddivisi tra registro imprese e le attività regolamentate;



A questo punto possiamo selezionare gli adempimenti direttamente nella dell'area centrale in base all'impresa per la quale deve essere effettuato e ad ogni clic si

aprirà l'albero nel quale vengono riepilogati i singoli adempimenti.

In alternativa scrivendo alcune parole chiave all'interno della barra di ricerca e cliccando poi invio oppure sul tasto cerca, il sistema effettua una ricerca e propone i risultati più idonei.

Ogni adempimento è suddiviso in varie schede per poter meglio identificare le istruzioni e le informazioni da seguire.

Cliccando sul singolo macro argomento, come ad esempio società di capitali, si verrà rimandati ad un'altra pagina.

Nella nuova schermata troveremo due sezioni: la prima a sinistra che suddivide i vari argomenti per macro tipo di impresa e nell'area centrale, invece, vengono proposte tutte le schede che riguardano quella determinata scelta.

Se decidiamo di cliccare nell'area di sinistra ovvero quella che riepiloga i macro tipi di impresa, vediamo che l'albero che riepiloga i vari sottotipi di schede, viene esploso e permette di trovare le schede degli adempimenti in quanto queste ultime sono raggruppate per tipo di adempimento.



La suddivisione delle schede

Come detto in precedenza i vari adempimenti sono riepilogati nelle schede che forniscono informazioni come riferimento e singolo adempimento.

È facile intuire che le procedure di un singolo adempimento variano a seconda della tipologia di impresa.

Le schede, pertanto, sono raggruppate in diversi livelli. I livelli sono quattro:

- Il primo livello distingue le schede a seconda del tipo di adempimento;
- Il secondo livello rappresenta la tipologia di impresa, ad esempio ditte individuali, società di persone o capitali;
- Il terzo livello suddivide ulteriormente la tipologia di società ovvero società di capitali Srl S.p.A. Sapa, oppure società di persone SNC S.a.S.;
- Il quarto livello infine è rappresentato da tutte le schede che raggruppano quello specifico adempimento, come il versamento di decimi residui oppure costituzione.

È bene quindi prendere confidenza con la suddivisione delle schede prima di utilizzare la funzione cerca disponibile in alto. In questo modo si riesce a comprendere come info camere abbia deciso di suddividere i vari adempimenti.

Le schede

Una volta cliccato sul nome dell'adempimento nell'area centrale comparirà la scheda o le schede di riferimento.

È anche presente anche un pulsante di colore azzurro. Questo pulsante consente di aprire le schede di vari adempimenti che potrebbero essere correlati fornendo interessanti spunti e confronti su eventuali passaggi successivi, precedenti e preparatori che potevano non essere stati presi in considerazione.

Una volta trovata la scheda di nostro interesse, si aprirà la schermata che riepiloga e fornisce informazioni.

VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
 (Schema 13.1.2)

Forma/e Giuridiche
 SOCIETA' DI CAPITALI lpa - scpa - sapa - scapa - sri - scri - cooperative - SOCIETA' DI PERSONE (snc - sas - sjs - sms - GEE - STP - STA)

Capitolo
 Posta elettronica certificata

Fase
 1

Norma
 Artt. 16, comma 6, del d.l. 185/2008 convertito con l. 2/2009, 18 l. 340/2000 e direttiva del Ministero dello Sviluppo economico d'intesa con il Ministero della Giustizia del 27 aprile 2015, 2406 c.c.

Condizioni di Legge
 L'indirizzo di posta elettronica certificata deve essere valido, ovvero attivo, proprio ed esclusivo, nonche' riconducibile univocamente alla societa' stessa, senza possibilita' di domiciliazione presso soggetti terzi.

Avvertenze
 La societa' non puo' restare priva di p.e.c.
 E' opportuna, ma non obbligatoria, l'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per:

- i consorzi con attivita' esterna,
- le imprese sociali (fondazioni, associazioni, enti ecclesastici, ...).

 Le societa' consorzi e le imprese sociali costituite in forma societaria sono invece tenute a scrivere l'indirizzo di posta elettronica certificata come qualunque altra societa'.

Obbligato
 Ogni legale rappresentante.

Legittimato
 In via surrogatoria: ogni componente dell'organo amministrativo o un socio amministratore. Un sindaco effettivo se, ricorrendone i presupposti o per scelta della societa', e' stato nominato il sindaco unico o un collegio sindacale, in via surrogatoria decorso il termine di 30 giorni.

Termine
 30 giorni dalla variazione⁽¹⁾.

Nota Termine
⁽¹⁾ Conforme parere del Ministero dello Sviluppo economico n. 9980 del 18 gennaio 2012.

Importi
 Imposta di bollo € 0,00; Diritti di segreteria € 0,00.

Atti e documenti da allegare alla pratica registro imprese
Tipo documenti

- nessuno, se l'istanza viene presentata da un legale rappresentante o da un componente dell'organo amministrativo o da un socio amministratore.
- il contratto di acquisto dell'indirizzo di posta elettronica certificata sottoscritto dal legale rappresentante, se l'istanza viene presentata, in via surrogatoria, da un sindaco effettivo.

Tutte le schede presentano lo stesso schema:

1. La prima sezione è quella riferita al nome della scheda e dove si trova il numero identificativo;
2. La parte centrale contiene le informazioni di riepilogo quali ad esempio le forme giuridiche delle imprese obbligate a quello specifico adempimento, le norme civilistiche

che regolano l'adempimento, le informazioni aggiuntive quali i soggetti obbligati all'adempimento (ad esempio gli amministratori), i termini per adempiere alle comunicazioni camerali;

3. Infine l'ultima sezione della scheda contiene le sotto schede riferite agli altri adempimenti che possono essere collegati agli adempimenti o camerale ad esempio le pratiche all'agenzia delle entrate oppure all'Inps.

Analizziamo con maggior grado di dettaglio i punti 2 e 3.

Il corpo centrale della scheda

In questa sezione come accennato in precedenza troviamo le informazioni base per l'adempimento camerale.

Le informazioni che vengono dipanate sono quelle riferite agli articoli di legge che disciplinano l'adempimento.

In tal senso è riportato il riferimento di legge, i soggetti obbligati e i relativi termini. Inoltre sono anche riportati gli importi che devono essere pagati, ovvero i diritti ed i bolli.

La sezione dedicata alle istruzioni camerale e adempimenti correlati

Questa sezione è riconoscibile in quanto presenta le icone di vari enti quali ad esempio la Camera di Commercio, l'agenzia delle entrate, l'Inps.

Cliccando sull'icona dell'ente si aprirà una sotto scheda. La singola sotto scheda riporta le informazioni basilari per verificare e per guidare nella compilazione dell'adempimento.

Ovviamente riportare tutte le casistiche di tutte le singole schede non è possibile pertanto ci limiteremo a fornire alcuni spunti per comprendere le informazioni riportate.

Partiamo quindi dell'adempimento camerale.

Se clicchiamo sull'icona della camera di commercio vedremo che si aprirà una sotto scheda dove verranno riportati i codici dei singoli moduli che devono essere inviati alla CCIAA. Vengono inoltre riportati i documenti che devono essere allegati.

Ad esempio, nel caso di un deposito di bilancio oltre che fornire i nomi dei vari moduli, viene anche riportato l'elenco degli allegati da inviare ad esempio il bilancio in formato XBRL e il verbale di assemblea.

Cliccando invece sulle altre icone, potremmo visionare l'eventuale necessità di comunicare quella determinata informazione anche agli altri enti.

Nel caso di variazione di sede legale di una società all'interno dello stesso comune, con la stessa pratica verranno riportate anche le informazioni per compilare il modello da inviare contestualmente all'agenzia delle entrate.

Riprendendo sempre l'esempio della variazione della sede legale (all'interno dello stesso comune), se clicchiamo sull'icona dell'Inps vedremo che c'è la possibilità di comunicare questa informazione direttamente anche all'Istituto di previdenza.

Note

In alcune schede, nella sottosezione dedicata al registro delle imprese, sono presenti anche delle piccole guide che aiutano nella compilazione del singolo adempimento. Tuttavia questo aiuto non è presente in tutte le schede.

Le istruzioni da seguire

Nella sezione precedente abbiamo accennato che sono presenti le informazioni basilari per poter compilare la pratica.


Tra queste informazioni troviamo anche il codice atto oppure il singolo modulo.

Ad esempio nel caso della compilazione di una pratica camerale per la comunicazione della PEC, cliccando sull'icona dedicata alla Camera di Commercio, troveremo che il modulo da inviare alla camera, il modulo S2 e che la distinta deve essere firmata digitalmente da un membro dell'organo amministrativo.

Quindi le informazioni necessarie all'adempimento le abbiamo già ottenute, in quanto se utilizziamo comunica star web, il modulo S2 viene creato in automatico in base alla scelta dell'adempimento e sappiamo che non dobbiamo indicare alcun codice atto, lasciando quindi vuota la relativa scelta. La distinta dovrà essere firmata digitalmente da un membro dell'organo amministrativo e, pertanto quando ci accingiamo a predisporre la pratica dobbiamo assicurarci che l'amministratore sia in possesso della firma digitale.

Le guide passo passo

In alcune sotto schede, come l'immagine sottostante, è possibile vedere che la



Camera di Commercio ha inserito i diversi passaggi che devono essere effettuati per la compilazione della pratica creando, di fatto, una piccola guida da seguire al fine di completare correttamente la procedura.

Si ricorda che questa metodologia non è presente in tutte le schede.

Assistenza SARI

Un altro importante ed interessante servizio che viene offerto lo troviamo nel pulsante in basso a destra dove c'è scritto "contatta l'assistenza".

Cliccando su questo pulsante viene data la possibilità di aprire un ticket che verrà inviato direttamente all'assistenza della Camera di Commercio di riferimento per il singolo adempimento.

In questo modo avremo la possibilità di ottenere le informazioni necessarie e disporre di una risposta via mail, dove sono riportate le risposte ai nostri dubbi.

Le prossime scadenze



20 agosto 2021

IMPOSTE DIRETTE – VERSAMENTO RITENUTE

Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti.

IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili e trimestrali per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito

SOSPENSIONE VERSAMENTI COVID – RIPRESA

Versamento della 8^a rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).

INPS ARTIGIANI E COMMERCianti

Termine per effettuare il versamento della 2^a rata del contributo fisso minimo per il 2021.

INAIL

Termine per versare il versamento della rata per i datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2020 e all'acconto 2021.

ENASARCO

Termine di versamento, da parte delle case mandanti, dei contributi previdenziali relativi al trimestre aprile-giugno 2021.

25 agosto 2021

ELENCHI INTRASTAT

Termine per presentare telematicamente gli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle

prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
